

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Grandi contribuenti
e internazionale
Settore Consulenza

Roma, 12 febbraio 2026

OGGETTO: *Operazione di MLBO (merger leveraged buy-out) effettuata ai sensi dell'articolo 2501-bis del codice civile. Trattamento ai fini IVA dei costi di transazione. Articoli 4 e 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.*

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito alla detraibilità dell'IVA addebitata in rivalsa sui costi di transazione (anche detti "*transaction cost*"), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 4 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito anche "Decreto IVA"), sostenuti da una società veicolo (di seguito anche "SPV") nel contesto di una operazione di MLBO (*merger leveraged buy-out*) effettuata ai sensi dell'articolo 2501-bis del codice civile.

Preliminariamente, si ricorda che l'articolo 19 del Decreto IVA (che recepisce gli articoli 168 e 169 della Direttiva 2006/112/CE, di seguito "Direttiva IVA") subordina l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sulle operazioni passive (c.d. "IVA assolta a monte") alla duplice condizione che:

1. il soggetto che invoca il diritto alla detrazione risulti "soggetto passivo" ai fini IVA, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo Decreto IVA;
2. i beni e i servizi acquistati con l'addebito dell'IVA in rivalsa siano impiegati dal soggetto passivo ai fini dell'effettuazione di operazioni attive soggette all'imposta (in quanto operazioni imponibili o ad esse assimilate, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione).

In merito al presupposto di cui al punto n. 1., la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA richiede l'esercizio effettivo di un'attività economica. Con particolare riguardo alla posizione delle società *holding* il quinto comma dell'articolo 4 del Decreto IVA (disposizione, introdotta dall'articolo 1 del Decreto legislativo n. 313 del 2 settembre 1997 con finalità antielusiva) esclude che esercitino attività commerciale i soggetti la cui attività consista nel mero possesso di attività finanziarie non strumentale, né accessorio, ad altre attività esercitate dall'operatore economico, considerandoli, dunque, privi *ipso iure* dei requisiti per essere considerati soggetti passivi di imposta.

Pertanto, ove ci si trovi in presenza di una situazione in cui una *holding* esercita quale attività la sola detenzione di partecipazioni, senza interferire in alcun modo nella gestione delle società controllate, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell'IVA, risultando la stessa priva dello *status* di soggetto passivo ai fini del tributo.

Tale approccio è stato ritenuto applicabile anche alle *holding* che svolgono il ruolo di società veicolo (cd. *Special Purpose Vehicle* - SPV o BidCo o NewCo) nell'ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, senza svolgere ulteriori attività di indirizzo, coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate (*cfr.* Circolare n. 6/E del 30 marzo 2016 e consulenza giuridica n. 17/E del 17 giugno 2019).

Sul punto, occorre tuttavia considerare che, come la Corte di Giustizia UE ha successivamente avuto modo di chiarire, il principio di neutralità dell'IVA esige che le prime spese di investimento effettuate ai fini dell'avvio di un'attività economica imponibile siano considerate già esse stesse espressive di attività economiche che attribuiscono il diritto alla detrazione (tra le altre, *cfr.* sentenza 12 novembre 2020, Causa C-42/19, Sonaecom SGPS SA, punto 39).

Tenuto conto che, nell'ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, le società veicolo sono costituite non con la funzione di mera detenzione di partecipazioni, ma al fine di consentire

l'espletamento di questa particolare tipologia di operazioni, i costi di transazione dalle stesse sostenuti possono ritenersi, a ben vedere, spese sostanzialmente prodromiche all'avvio dell'attività economica della società *target* e come tali detraibili.

In particolare, come precisato anche da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, *“Le fasi dell'operazione di merger leveraged buy out [...] sono specificamente scandite: costituzione della società veicolo (SPV), ricorso al capitale di debito, acquisizione della società target da parte della società veicolo e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella società target (o viceversa). Dette fasi rendono evidente che l'acquisizione della partecipazione nel capitale della società target, da parte della società veicolo, rappresenta una fase meramente transeunte e strumentale alla fusione della società veicolo medesima con quella che - transitoriamente - è la propria controllata. La fusione tra società veicolo e società target assurge, infatti, ab origine a presupposto necessario dell'intera operazione, in quanto funzionale alla congiunzione del debito finanziario della società veicolo con il patrimonio della società target. La società veicolo è in grado di svolgere nel contesto dell'operazione ora in discorso un ruolo del tutto divaricato rispetto a quello di una holding destinata alla detenzione ed eventuale gestione di partecipazioni societarie. La c.d. società veicolo (SPV) non nasce, infatti, a meri fini di detenzione di partecipazioni, connotandosi, piuttosto, come strumento finalizzato ad attingere le risorse indispensabili all'acquisizione della società target, allo scopo precipuo di gestirne in via diretta l'azienda e di implementarne la struttura economico-finanziaria, in seguito al perfezionarsi di una già preordinata fusione. In questo contesto, ai fini IVA l'acquisizione della società target s'atteggia ad attività preparatoria dell'attività economica che in esito all'acquisizione della società bersaglio verrà esercitata. Il sostenimento di per sé, da parte della società veicolo, di spese di investimento orientate all'acquisizione delle partecipazioni azionarie fa di detto ente un soggetto passivo, ancorché i beni e servizi acquistati non siano immediatamente utilizzati per lo svolgimento di tale attività”*

economica, ma siano prodromici al suo concreto avvio. Per il principio di neutralità immanente al regime dell'IVA le spese di investimento effettuate ai fini di un'operazione orientata all'esercizio finale dell'attività produttiva si iscrivono nel perimetro delle attività economiche. Non rileva, in altri termini, il momento in cui si realizzano le prime operazioni attive da parte di un ente, non potendosi ragionevolmente distinguere tra spese di investimento effettuate prima oppure in costanza dell'effettivo svolgimento dell'attività economica". (cfr. Cassazione civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22608 e Cassazione civile, sez. V, deposito 9 agosto 2024, n. 22649).

In sintesi, in linea con la giurisprudenza unionale e domestica sopra richiamata, si ritiene che, nel contesto delle operazioni in argomento la SPV svolga un ruolo “prodromico” e “preparatorio” all'esercizio dell'attività economica che verrà esercitata in esito all'acquisizione della società *target*. L'attività effettuata e i costi sostenuti dalla SPV sono, infatti, preordinati a consentire la prosecuzione e diretta gestione dell'attività svolta dalla società *target*, a valle del processo di riorganizzazione operativa e finanziaria realizzato con l'unitaria operazione di MLBO che si perfeziona con la fusione tra la società veicolo e la *target*. La SPV, pertanto, si qualifica come soggetto passivo IVA in ragione del nesso individuabile tra i predetti costi e le operazioni attive (imponibili) che saranno effettuate dalla società risultante dalla fusione.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)